



Segreteria Nazionale
Via Farini, 62 - 00186 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
335 7262435 - 335 7262863
Fax: +39 06 48903735
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



MEGA-RICORSO COLLETTIVO IN MATERIA PENSIONISTICA APPROFONDIMENTO

Sono pervenuti a questa Segreteria Nazionale, da parte di nostri iscritti e non solo, numerose richieste di fornire un parere in merito ad un ricorso collettivo in materia pensionistica proposto in questi ultimi mesi da alcuni studi legali di Firenze, Roma ed altri sparsi per l'Italia.....

Ebbene, le notizie inerenti a tali ricorsi, diffuse immediatamente data la comprensibile sensibilità di tutti verso la questione trattata, hanno l'evidente fine di sollecitare l'adesione di numerosi nostri colleghi, ma anche del personale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Penitenziaria, del Corpo Forestale dello Stato e delle Forze Armate, con costi pro-capite anche variabili a seconda dell'iscrizione a questo o quel Sindacato.

Come si è detto il ricorso è proposto da più studi legali, uno dei quali, quello cui tanti colleghi che ci hanno contattato hanno fatto particolare riferimento, è quello di un Avvocato "iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma e all'Albo Speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori".

Come ci è quindi stato chiesto ci occuperemo dei "presupposti" e dei "vantaggi" del ricorso prospettato da quest'ultimo, ritenendo che i ricorsi avanzati da altri o che altri sicuramente avanzeranno in futuro non si discostano e verosimilmente non si discosteranno da essi, e lo facciamo anche, oltre per il fatto di voler aderire alle richieste pervenuteci in tal senso, in quanto come Sindacato con finalità meramente solidaristiche e non di lucro, siamo particolarmente attenti a guardare agli interessi dei nostri iscritti, di coloro che per noi simpatizzano o di quegli altri che semplicemente leggono costantemente la nostra attività, senza con ciò volerli porre in contrasto con imprese e studi professionali.

Una questione di così grande impatto come quella previdenziale non può difatti esimerci dall'espone alcune considerazioni finalizzate a contribuire ad un dibattito trasparente ed il più possibile completo. Considerazioni che facciamo anche basandoci su taluni interventi da altri già fatti a riguardo e che sono facilmente reperibili sulla rete internet, tra i quali quello da noi totalmente condiviso, dell'Associazione Ficiesse (Finanzieri Cittadini e Solidarietà) che si occupa di questioni d'interesse del personale della Guardia di Finanza.

Ciò premesso, visionando la pagina internet del sito dello studio legale in questione, a tutti accessibile ed a cui tutti possono liberamente aderire al ricorso in questione senza necessità di dover aderire a questo o quel sindacato, abbiamo rilevato, relativamente ai "presupposti" del ricorso, che:

I PRESUPPOSTI E LA DESCRIZIONE DEL RICORSO

La riforma del sistema previdenziale, avviata con la legge Amato (Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 503), ha come obiettivo (dichiarato) il contenimento della spesa pubblica.

Con la legge Dini (Legge 8 agosto 1995, n. 335), quindi, si è previsto, tra l'altro, un nuovo sistema per il calcolo della pensione da corrispondere agli aventi diritto.

Si è stabilito, invero, un sistema differenziato secondo l'anzianità fino a quel momento maturata, e cioè:

a) Retributivo (più conveniente dal punto di vista economico), per i dipendenti che potevano contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi figurativi, da riscatto e ricongiunzione) alla data del 31 gennaio 1995;

b) Misto (metodo retributivo per l'anzianità maturata sino al 1995 - metodo contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996), per quelli che potevano vantare meno di 18 anni di contributi;

c) Contributivo (meno conveniente di tutti), per i neoassunti a far data dal 1° gennaio 1996. E tra il sistema di calcolo contributivo (o misto) e quello retributivo, fino a quel momento in vigore per la generalità dei dipendenti, vi sono delle enormi differenze, poiché la pensione, ora, non è più legata alla media delle retribuzioni percepite, ma è vincolata alla contribuzione accreditata nell'arco dell'intera vita lavorativa.

Il nuovo metodo di calcolo, quindi, ha nettamente ridimensionato l'importo che si arriverà a percepire al momento della pensione.

E' stato previsto, infatti, che la pensione spettante con il nuovo e più penalizzante sistema di calcolo (contributivo) sarà ridotta del 30-40% rispetto a quella corrisposta con il precedente sistema (retributivo): si calcola che in pratica sarà pari al 50-60% dell'ultima retribuzione percepita. Il "rapporto di strategia nazionale sulle pensioni 2002", invero, ha previsto che un lavoratore con 35 anni di contributi alla data di pensionamento del 2010, percepirà una pensione pari al 67,10% della sua ultima retribuzione; nel 2020 pari al 56%; nel 2030 pari al 49,6%; nel 2040 pari al 48,5%; e nel 2050 pari al solo 48,1%.

Per far fronte a questa ingiusta sperequazione, il legislatore ha previsto un c.d. "secondo pilastro di previdenza": la previdenza complementare, da attuarsi attraverso i c.d. Fondi pensione. L'obiettivo dichiarato è quello di concedere ai lavoratori un'integrazione del trattamento pensionistico di base, per riportarlo ai valori ante-riforma, attraverso, appunto, la previsione di una pensione aggiuntiva.

Ma tale intervento, ritenuto prioritario ed indispensabile, a distanza di 13 anni ancora non è stato attuato.

Per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, ad ordinamento militare e civile, infatti, le procedure di negoziazione e concertazione del trattamento di fine rapporto e previdenza complementare non sono state ancora concretamente avviate.

Stante ciò, da più parti è stato sollecitato l'avvio di un'iniziativa giudiziale finalizzata ad ottenere una dichiarazione d'incostituzionalità della legge di riforma, sotto vari profili, e quindi un ritorno al sistema di calcolo retributivo, almeno fino a quando il sistema della previdenza complementare – che dal punto di vista del legislatore avrebbe dovuto compensare il divario, venutosi a creare per effetto del mutato sistema di calcolo, dei livelli pensionistici – non sia concretamente attuato.

Altri hanno sostenuto la necessità di adire il Giudice ordinario (del Lavoro) per fare accertare la inadempienza contrattuale dell'I.N.P.D.A.P., riferita agli aspetti normativi dell'AQN 1998-2001.

e relativamente ai "vantaggi" che

I VANTAGGI CONSEGUIBILI

Gli interessati potranno, aderendo al ricorso collettivo, chiedere al Giudice, tra l'altro, la disapplicazione nei loro confronti della legge Dini in parte qua (e quindi il calcolo del trattamento pensionistico spettante in base al sistema retributivo vigente ante-riforma), previa sua dichiarazione di incostituzionalità; e, contestualmente, precostituirsi un valido presupposto per ottenere comunque un risarcimento dei danni medio tempore prodotti dalla mancata attuazione della previsione legislativa di cui sopra.

La finalità, quindi, è chiaramente quella di salvaguardare l'ammontare del trattamento pensionistico che si arriverà a percepire al momento del collocamento in congedo. A tal uopo, si evidenzia che gli auspicati effetti positivi dei relativi pronunciamenti non potranno essere estesi automaticamente anche a coloro che non intenderanno aderire al ricorso de quo: in materia vige, infatti, il divieto di estensione del giudicato ex art. 25, comma 1, D.L. n. 248/2007, convertito in Legge n. 31/2008.

ma anche che

IL TERMINE PER ADERIRE

La lettera di trasmissione, con i relativi allegati, dovrà pervenire entro il 30 giugno 2008.

e che

IL COSTO COMPLESSIVO

Il fondo spese concordato per la proposizione del ricorso è pari a 50 Euro, somma già comprensiva di C.P.A. (2%) ed IVA (20%). In caso di esito negativo i ricorrenti non dovranno sborsare nulla oltre al fondo spese già versato. Mentre in caso di accoglimento del ricorso, il costo pro capite - a saldo - sarà pari ad ulteriori 50 euro.

Nei casi in cui si dovesse procedere all'esecuzione della sentenza di primo grado ovvero alla proposizione dell'atto di appello, i relativi costi saranno compresi nell'originario fondo spese: nulla sarà chiesto per queste eventuali ed ulteriori fasi. Chiaramente, l'adesione a queste procedure non sarà automatica, ma richiederà il conferimento di ulteriori procure da parte dei soggetti interessati alle stesse.

Fine dichiarato del ricorso appare pertanto quello di chiedere la disapplicazione della legge 8 agosto 1995, n. 335, c.d. "legge Dini", "previa sua dichiarazione di incostituzionalità" nei confronti di Poliziotti, Carabinieri, Finanziari, etc.. e di giungere per via giudiziale al riconoscimento del "sistema retributivo" anche per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 non avevano ancora maturato i previsti 18 anni di contributi.

Altro fine è quello di "precostituirsi un valido presupposto per ottenere comunque un risarcimento dei danni medio tempore", sulla base della considerazione che per il Comparto Sicurezza e Difesa non è stata ancora attuata alcuna forma di previdenza complementare.

Ebbene, come correttamente spiegato dallo studio legale sopra citato, la legge 8 agosto 1995 n. 335, così detta "legge Dini") ha profondamente riformato il sistema pensionistico italiano, stabilendo il passaggio, per i dipendenti che alla data del 31 gennaio 1995 non potevano contare su almeno 18 anni di contributi (compresi i contributi figurativi, da riscatto e ricongiunzione), dal "sistema retributivo" di calcolo delle pensioni, che si basava sul calcolo della media delle retribuzioni degli ultimi anni lavorativi, al "sistema contributivo" che si basa invece sull'ammontare dei contributi versati nel corso della vita lavorativa, oppure per quelli che potevano vantare meno di 18 anni di contributi a quella data del 31.1.1995 ad un "sistema misto" (cioè metodo retributivo per l'anzianità maturata sino al 1995 - metodo contributivo per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996).

La "legge Dini", inoltre, dava contemporaneamente il via alla costituzione di forme di previdenza complementare, i così detti fondi pensione, "allo scopo di consentire livelli aggiuntivi di copertura previdenziale, la stabilizzazione della spesa pensionistica nel rapporto con il prodotto interno lordo e lo sviluppo del sistema previdenziale" (art. 1 co. 1 della legge). Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria liquidate con il nuovo sistema di calcolo contributivo, chiaramente di importo sensibilmente inferiore rispetto a quelle liquidate con il vecchio sistema di calcolo retributivo, avrebbero dovuto quindi mantenere un buon livello di copertura previdenziale con l'attivazione ed il funzionamento, accanto a quello che è stato definito il "primo pilastro" (il

trattamento pensionistico a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), del c.d. “secondo pilastro” (cioè trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, erogati da fondi pensione, ad adesione volontaria, di carattere collettivo o di categoria), ma così ad oggi non è stato, per quasi tutto il pubblico impiego e comunque per il personale del Comparto Sicurezza e Difesa, tanto che, sebbene siano trascorsi ormai tredici anni dalla riforma Dini, l'attuazione di quanto previsto in materia di previdenza complementare, per noi Poliziotti, non può dirsi per nulla compiuta.

L'iniziativa giudiziale sollecitata dallo studio legale in questione, così come – ci risulta – anche da altro di Firenze (ed altri ancora stanno incredibilmente per attivarsi in tal senso), è pertanto dichiaratamente finalizzata ad ottenere che il trattamento pensionistico obbligatorio di Poliziotti ed altri appartenenti alle Forze di Polizia e Forze Armate torni ad essere calcolato con il sistema retributivo finché non sarà dato concreto avvio alla previdenza complementare, e per ottenere ciò l'azione proposta vorrebbe investire la Corte Costituzionale del giudizio in ordine alla legittimità costituzionale della riforma Dini sotto il profilo, sembra di capire, della violazione della contestuale immediata attivazione della previdenza complementare.

“Ora, – come rileva in maniera da noi del tutto condivisa l'Associazione Ficiesse –, pur emotivamente comprendendosi le ragioni che, a fronte del quadro sopra assai sinteticamente delineato, muovono l'iniziativa in discorso (Ficiesse non si riferisce in maniera esplicita al ricorso dello studio legale romano, ma ad altro che comunque evidenzia le medesime pretese), sembra davvero molto improbabile che possa pervenirsi ad un qualche risultato concreto con un'azione come quella di cui sopra e, più in generale, con un approccio di tipo giudiziale”.

“È vero, infatti, - evidenzia sempre Ficiesse – che la Corte Costituzionale ha già avuto modo di valutare e di evidenziare il ruolo ed il rilievo della previdenza complementare, affermando che «la previdenza complementare (integrativa o aggiuntiva del trattamento erogato dall'assicurazione generale obbligatoria) si colloca nell'alveo dell'art. 38 Cost., secondo comma, secondo la scelta legislativa di istituire un collegamento funzionale tra la prima e la previdenza obbligatoria, quale momento essenziale della complessiva riforma della materia, al fine di assicurare funzionalità ed equilibrio all'intero sistema pensionistico» (cfr. sentenza n.393/2000 e ordinanza n.319/2001)... ma è anche vero, però, che il Giudice delle leggi ha già rilevato e chiarito che la legge n.335/1995 si inserisce in un «processo riformatore», rinveniente «ragionevole giustificazione nella necessità di influire sull'andamento tendenziale della spesa previdenziale, al fine di stabilizzare il rapporto tra la stessa ed il prodotto interno lordo» (cfr. ordinanza n.319/2001),” motivo per cui “pare, a dir poco, irrealistico immaginare che sia possibile un ritorno, anche solo di una parte del personale del pubblico impiego, al sistema retributivo, in un momento in cui permane, come e forse ancor più che tredici anni fa, l'esigenza di «stabilizzare» il sistema pensionistico pubblico e gli interventi posti in essere dal legislatore hanno conservato e conservano, dunque, intera quella «ragionevole giustificazione», che la Corte Costituzionale ha già avuto modo di constatare e dichiarare”.

Pertanto **poiché** – come conclude in maniera partecipata l'Associazione Ficiesse nella sua analisi su un ricorso come quello adesso prospettato a tutti i Poliziotti dallo studio legale romano – **“le disposizioni della legge n.335/1995 «costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica» (art.1, comma 2°) e, così come rispetto ad altre riforme (assai meno epocali), è da ritenere che il Giudice delle leggi ben difficilmente si arrischierebbe a porre in essere un intervento destabilizzante e ad altissimo impatto finanziario per la collettività qual è quello richiestogli con l'azione di cui sopra”** mentre **“nella più rosea delle ipotesi – e sempre che, naturalmente, il Giudice di merito ritenga di sottoporre la questione alla Corte Costituzionale –, si può pensare, invece, che quest'ultima potrebbe pronunciare una sentenza additiva di principio o una sentenza monito, ossia una di quelle sentenze che rigettano la questione proposta, indicando al legislatore i profili di criticità individuati e invitandolo ad attivarsi per rimuoverli”.**

La via giusta da intraprendere è quindi, a parere del Co.I.S.P., quella della negoziazione e dell'intervento in sede politica, come già abbiamo fatto recentemente insieme alle altre OO.SS. del "cartello" richiedendo al Ministro Maroni l'interessamento fattivo per l'inserimento di una norma *"che estenda al personale della Polizia di Stato, attualmente in servizio, il sistema retributivo sino all'effettivo compimento della riforma previdenziale"*, e così come potrà esserlo la pretesa, che dovrà esserci da parte di tutti i soggetti sindacali, di prevedere, allorquando finalmente ci si troverà a discutere dell'ipotesi di accordo per l'istituzione del fondo nazionale di pensione complementare per gli operatori del Comparto Sicurezza e Difesa, una deroga alla "legge Dini" come quella che oggi si vorrebbe raggiungere con una improbabile dichiarazione di anticostituzionalità, che straordinariamente si pretende debba valere solo per alcuni (noi poliziotti, carabinieri, etc...), oppure, in alternativa al conseguimento di tale deroga, attraverso la previsione (come già è avvenuto per alcuni lavoratori) di una risorsa aggiuntiva al fondo pensione che verrà stabilito, una risorsa aggiuntiva che potrebbe attuarsi esclusivamente per i primi anni al fine di ottenere la copertura del ritardo accumulato in questo periodo in cui la previdenza complementare non è stata attuata.

Ciò detto, ed è la nostra opinione, rappresentiamo inoltre a tutti quanti che l'iniziativa legale proposta, per quanto ci risulta, *"non è patrocinata direttamente"* da alcun Sindacato di Polizia, che una O.S. ha inteso farsi carico di *"spiegare e diffondere"* la stessa, *"precisando bene"*, appunto, di non patrocinarla direttamente, che la partecipazione è *"personale"* e che le adesioni al ricorso *"dovranno essere inviati direttamente al suddetto legale"* e *"nulla"* alla propria Segreteria Nazionale.

I colleghi, pertanto, una volta fatta la scelta se aderire o meno al ricorso (e noi auspichiamo di averli favoriti nella decisione con questo "approfondimento") sappiano che qualora opteranno di parteciparvi potranno farlo direttamente anche prelevando la documentazione necessaria che è disponibile nel sito internet del citato legale e che coloro che richiedono in cambio l'adesione al proprio Sindacato si comportano scorrettamente!

I colleghi riflettano però anche sul fatto che:

- il termine del 30 giugno 2008 per aderire al ricorso non è dettato da alcuna scadenza normativa (il 30 giugno non costituisce alcuna data particolare) se non quella evidentemente decisa dal legale per proprie comprensibili esigenze organizzative;
- atteso che la dichiarazione di incostituzionalità della norma è per noi irrealizzabile, se può essere fatta adesso un'azione volta al risarcimento del danno causato dalla mancata applicazione della previdenza complementare, allora è possibile anche farlo successivamente qualora in sede di concertazione la parte pubblica non intendesse aderire alle richieste, che noi faremo di certo, di rimediare agli anni di vacanza della previdenza complementare;
- il ricorso in questione è proposto in maniera generica, vale a dire che non se ne conosce l'esatto contenuto se non le linee di principio, e ciò è come acquistare una casa sulla carta senza poterla vedere prima e poterne valutare la pregevolezza del suo contenuto (da una proposta che, fatti due conti, potrebbe garantire a chi lo propone diverse centinaia di migliaia di euro, ci saremmo aspettati di poterla prima leggere nella sua interezza e concretezza...);
- sebbene è vero il fatto evidenziato dallo studio legale in questione che *"gli auspicati effetti positivi dei relativi pronunciamenti non potranno essere estesi automaticamente anche a coloro che non intenderanno aderire al ricorso de quo"* in quanto *"in materia vige, infatti, il divieto di estensione del giudicato ex art. 25, comma 1, D.L. n. 248/2007, convertito in Legge n. 31/2008"* è anche vero che un'eventuale dichiarazione di anticostituzionalità della norma non può certo valere solo per alcuni ma varrebbe necessariamente per tutti i lavoratori cui la norma si riferisce, e quindi anche quelli che da anni hanno attuato la previdenza complementare (cosa

che rende ancora meno probabile un giudizio come quello ricercato), così come è anche vero che il divieto di estensione del giudicato, previsto dall'art. 1 comma 132 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e riguardante le decisioni giurisdizionali in materia di personale delle amministrazioni pubbliche, vale sino al 31 dicembre 2008 (lo dice proprio la norma indicata dallo studio legale che propone il ricorso) e pertanto, poiché è inverosimile che un ricorso di tal portata possa giungere ad una sentenza definitiva entro l'anno, gli eventuali "auspicati effetti positivi" verrebbero indubbiamente estesi a tutti.

Ognuno poi faccia la propria scelta.

Noi abbiamo approfondito la questione anche facendo una analisi del contenuto del ricorso (quello che è dato a sapere), così come in tanti ci hanno chiesto di fare. E' ovvio che non siamo il Giudice che verrà chiamato a decidere sul ricorso, altrimenti, al di là della sua fondatezza o meno (e noi propendiamo per quest'ultima tesi), lo accoglieremmo di sicuro, decidendo anche per un indennizzo di almeno 100.000 euro per ogni ricorrente e così per i loro figli ed i figli dei loro figli! Eh già, magari potessimo decidere noi i ricorsi proposti dai poliziotti.... li accoglieremmo qualsiasi pretesa, anche illogica, essi dovessero contenere.....

Da parte del Co.I.S.P. c'è comunque l'impegno a far analizzare ancora meglio la questione da parte di alcuni legali soprattutto per ciò che concerne il "preconstituersi un valido presupposto per ottenere comunque un risarcimento dei danni...", frase sinceramente poco comprensibile, ed ovviamente c'è l'impegno di battersi per i diritti di tutti, quando in sede di concertazione con l'Amministrazione verrà trattata la questione della previdenza complementare.

Il Segretario Generale del Co.I.S.P.
Franco Maccari

P.S.: quanto ad altro ricorso (sembra ormai quasi una gara a chi ne offre a costi più contenuti) che in queste ore si sta delineando sempre a riguardo della mancata attuazione della previdenza complementare, ed in particolare quanto al fatto che tale ricorso si impegna a chiedere la disapplicazione della legge Dini così da giungere al riconoscimento del "sistema retributivo" per tutti "sulla base della considerazione che per il comparto pubblico non è stata ancora attuata alcuna forma di previdenza complementare", si evidenzia che ".la considerazione... sulla base della" quale si proporrebbe il ricorso in questione è errata, in quanto non corrisponde al vero il fatto che "per il comparto pubblico non è stata ancora attuata alcuna forma di previdenza complementare" visto che la previdenza complementare è già stata attuata ed eccome per il personale del Comparto Scuola, che fa parte del "comparto pubblico" e che ha aderito al fondo pensione chiamato "Espero", così come anche il personale della Sanità ed Enti Locali ha sottoscritto il 14 maggio 2007 l'accordo istitutivo del fondo pensione "Perseo" cui ha aderito anche il personale medico e dirigente del servizio sanitario nazionale sottoscrivendo il relativo accordo il 5 marzo 2008, il personale del Comparto Ministeri, delle Agenzie Fiscali ed Enti Pubblici non economici ha firmato il 1° ottobre 2007 l'accordo istitutivo del relativo fondo pensione, ed il personale del Comparto Università e Ricerca ha espresso la volontà di dar vita a un proprio fondo pensione.

Quindi nel "comparto pubblico" la previdenza complementare qualcuno l'ha di sicuro attuata!!

Rimangono ancora fuori alcuni Comparti e noi del Comparto Sicurezza e Difesa, ma l'attuazione della previdenza complementare va concretizzata in sede di contratto collettivo nazionale di lavoro, ed è quindi lì che bisogna adoperarsi e non certo con ricorsi che verosimilmente verranno difficilmente accolti.

Chiaramente ognuno poi faccia come meglio crede.

30, 40 o 50 euro per poliziotto, carabiniere, finanziere, militare, etc.. sono diversi milioni di euro. Si potrebbe comprare l'attività di 3-4 mega studi legali in esclusiva per qualche anno e quindi la possibilità di esperire tantissimi ricorsi, anche i più irrealizzabili. Beh, chissà che non sia il momento di proporre una cosa del genere.